

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 24 marzo 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa»), e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa») sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 ottobre 1955, n. 1529.

Approvazione dell'atto di concessione della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggio-
lini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per
trasporto di persone da Recoaro Terme a Recoaro Mille.
Pag. 1038

1956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1956, n. 123.

Ricostituzione del comune di Veduggio con Colzano, in
provincia di Milano Pag. 1038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1956, n. 124.

Ricostituzione del comune di Valverde, in provincia di
Pavia Pag. 1038

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1956.

Istituzione della Commissione per l'elaborazione degli
schemi dei provvedimenti per l'aggiornamento e l'integra-
zione delle norme vigenti in materia di brevetti per inven-
zioni, modelli e marchi Pag. 1039

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa del Pole-
sine, con sede in Rovigo, a compiere operazioni di credito
agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Castelnovo
Bariano, Lusia e Villanova del Ghebbo Pag. 1040

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca Sannitica, con sede in Bene-
vento, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio
nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Benevento.
Pag. 1040

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Castel-
franco Emilia (Modena) a compiere operazioni di credito
agrario di esercizio nel territorio del comune di Castelfranco
Emilia Pag. 1041

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1956.

Uso di segnalatori meccanici di direzione sui velocipedi
con o senza motore ausiliario Pag. 1041

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE
E LA SANITA PUBBLICA 14 marzo 1956.

Divieto della fabbricazione e dell'importazione della dia-
cetil morfina e suoi sali Pag. 1041

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarri-
mento di diploma di laurea Pag. 1042

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione
delle indennità dovute per i terreni espropriati in appli-
cazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 1042

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito
pubblico Pag. 1042

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1043

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del con-
corso a sessantuno posti di applicato tecnico (grado 12°)
nel ruolo del personale tecnico di gruppo C dei Monopoli
di Stato, indetto con decreto Ministeriale 28 settem-
bre 1955 Pag. 1044

Prefettura di Macerata: Costituzione della Commissione
giudicatrice del concorso a posti di medico condotto va-
canti nella provincia di Macerata Pag. 1044

Prefettura di Cuneo: Variante alla graduatoria dei vincitori
del concorso a posti di veterinario condotto vacanti
nella provincia di Cuneo Pag. 1044

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 ottobre 1955, n. 1529.

Approvazione dell'atto di concessione della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Recoaro Terme a Recoaro Mille.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato stipulato il 9 settembre 1955 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e il rappresentante del comune di Recoaro Terme, per la concessione, a quest'ultimo, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Recoaro Terme a Recoaro Mille.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956

Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1956, n. 123.

Ricostituzione del comune di Veduggio con Colzano, in provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2665, con il quale i comuni di Renate e di Veduggio con Colzano (Milano) furono riuniti in unico Comune denominato « Renate »;

Visto il regio decreto 14 febbraio 1929, n. 287, con il quale la denominazione del comune di Renate fu mutata in quella di « Renate Veduggio »;

Viste le istanze 17 e 24 ottobre 1954, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Veduggio con Colzano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del commissario prefettizio di Renate Veduggio in data 30 dicembre 1954, n. 88,

e del Consiglio provinciale di Milano in data 29 marzo 1955, n. 727/47, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visto gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Veduggio con Colzano, in provincia di Milano, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Renate Veduggio è restituita l'antica denominazione di Renate.

Art. 2.

Il Prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Renate ed il ricostituito comune di Veduggio con Colzano, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Renate Veduggio alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Renate Veduggio, che sarà inquadrato negli organici del comune di Veduggio con Colzano, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956

Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1956, n. 124.

Ricostituzione del comune di Valverde, in provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, con il quale i comuni di Valverde e di Zavattarello (Pavia) furono riuniti in unico Comune denominato « Zavattarello Valverde » con capoluogo a Zavattarello;

Vista l'istanza 25 marzo 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Valverde ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Zavattarello Valverde in data 27 maggio 1946, n. 7, 13 marzo 1947, n. 39, e 11 ottobre 1953, n. 74; della Deputazione provinciale in data 25 agosto 1947, n. 2408, e del Consiglio provinciale di Pavia in data 22 ottobre 1953, n. 7502/8, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visto gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Valverde, in provincia di Pavia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Zavattarello Valverde è restituita la antica denominazione di Zavattarello.

Art. 2.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Zavattarello ed il ricostituito comune di Valverde, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Zavattarello Valverde alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Zavattarello Valverde, che sarà inquadrato negli organici del comune di Valverde, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956

Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 146. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1956.

Istituzione della Commissione per l'elaborazione degli schemi dei provvedimenti per l'aggiornamento e l'integrazione delle norme vigenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929, contenenti, rispettivamente, i testi delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali, e per marchi d'impresa, nonché delle relative disposizioni regolamentari approvate con i regi decreti 5 febbraio 1940, n. 244, 31 ottobre 1941, n. 1354, e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, riguardante i compensi per i componenti delle Commissioni istituite presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione incaricata di elaborare gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari ritenuti necessari per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dei testi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e per marchi d'impresa, contenuti nei decreti citati nelle premesse.

La Commissione potrà anche predisporre uno schema di disegno di legge per la delegazione al Governo della facoltà di emanare norme giuridiche nella materia suddetta, senza pregiudizio del compito ad essa assegnato di apprestare gli schemi legislativi necessari alla attuazione della delega.

Art. 2.

La Commissione è composta da:

Fragali prof. dott. Michele, magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di Sezione, presidente;
Mirabelli prof. dott. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello;

Rolla dott. Franco, segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Silvestri Amari dott. Aldo, direttore generale degli Affari generali nel Ministero dell'industria e del commercio;

Urciuoli dott. Carlo, direttore generale della Produzione industriale nel Ministero stesso;

Rotondi prof. Mario, ordinario di diritto industriale nella Università di Pavia;

Ascarelli prof. Tullio, ordinario di diritto industriale nell'Università di Roma;

Santoro Passarelli prof. Francesco, ordinario di diritto del lavoro nella Università di Roma;

Menegazzi prof. Guido, ordinario di politica economica e finanziaria nell'Università di Bari;

Di Gennaro prof. Gino, condirettore generale della Associazione italiana fra le società per azioni;

Verzili avv. Danilo, segretario generale della Confederazione italiana dirigenti di azienda;

Pascali avv. Cesario, dirigente della Confederazione generale dell'artigianato italiano;

Sorrentino avv. Antonio, patrocinante in Roma;

Mazzola avv. Natale, patrocinante in Roma;

Ferrario ing. Artemio, consulente in materia di proprietà industriale in Roma.

Art. 3.

Il presidente della Commissione ha facoltà di chiamare a far parte della Commissione stessa esperti e tecnici aggregati, in relazione alle specifiche materie da esaminare.

E' in facoltà, altresì, del presidente di assegnare lo studio e la redazione dei testi delle disposizioni da proporre a comitati formati da membri della Commissione e da esperti o tecnici aggregati, in relazione alle specifiche competenze di ciascuno.

Art. 4.

A segretario della Commissione è nominato il professore dott. Marcello Roscioni, ispettore generale nel Ministero dell'industria e del commercio, direttore dell'Ufficio centrale brevetti.

Il segretario, per le funzioni di coordinamento e di segreteria, sarà coadiuvato da funzionari dell'Ufficio centrale brevetti da lui designati.

Art. 5.

Ai membri della Commissione, agli esperti aggregati nonché al segretario verrà attribuito un gettone di presenza, per ciascun giorno di adunanza, nella misura prevista dalla legge 4 novembre 1950, n. 883.

Ai componenti della Commissione che siano impiegati dello Stato e che, per partecipare alle sedute della Commissione stessa, debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza, è corrisposto il trattamento di missione previsto dalle disposizioni legislative in vigore.

Ai componenti della Commissione, estranei alla Amministrazione dello Stato che, per partecipare alle sedute della Commissione medesima debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza, è corrisposto il trattamento di missione stabilito per i funzionari statali di grado 5°.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto che, salvo proroga, decadrà il 30 giugno 1957, graveranno sui capitoli 22 e 25 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1956

Il Ministro per l'industria e per il commercio

CORTESE

Il Ministro per il tesoro

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1956
Registro n. 3 Industria, foglio n. 169

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Castelnuovo Bariano, Lusio e Villanova del Ghebbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa del Polesine è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Castelnuovo Bariano, Lusio e Villanova del Ghebbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca Sannitica, con sede in Benevento, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca Sannitica, con sede in Benevento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Sannitica, con sede in Benevento, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 lu-

glio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Airola, Amorosi, Apice, Benevento, Castelvenero, Cusano Mutri, Foglianise, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pannarano, San Giorgio del Sannio, Solopaca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia (Modena) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Castelfranco Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia (Modena);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia (Modena) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, dove ha la propria sede, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1956.

Uso di segnalatori meccanici di direzione sui velocipedi con o senza motore ausiliario.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ai sensi dell'art. 129 del regio decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà, ai conducenti di velocipedi con o senza motore ausiliario, di effettuare la segnalazione di cambiamento di direzione mediante un dispositivo meccanico, anziché con la mano.

Art. 2.

Il dispositivo per le segnalazioni di cambiamento di direzione deve essere costituito da due indicatori a luce diretta e riflessa azionabili dal guidatore mediante apposito comando e collocati uno su ogni lato del manubrio.

Ogni indicatore deve essere a braccio mobile uscente dalla sagoma del veicolo in modo da modificarla, emettere e riflettere luce di colore arancione.

A segnalazione cessata, il braccio non deve essere visibile né di fronte né posteriormente al velocipede.

Art. 3.

I prototipi dei dispositivi per le segnalazioni di cambiamento di direzione debbono essere sottoposti alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 13 marzo 1956

Il Ministro: ROMITA

(1322)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 14 marzo 1956.

Divieto della fabbricazione e dell'importazione della diacetilmorfina e suoi sali.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la risoluzione adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella seduta del 20 maggio 1953, sulla opportunità di non consentire la fabbricazione della diacetilmorfina (eroina) da parte degli Stati membri;

Visti i pareri espressi in merito dal Consiglio superiore di sanità e dalla Commissione permanente per la farmacopea ufficiale;

Vista la propria ordinanza in data 30 luglio 1951; Ritenuta l'opportunità, in relazione alla particolare pericolosità del prodotto, agli effetti della tossicomania, di vietarne la fabbricazione e l'importazione;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

La fabbricazione e l'importazione della diacetilmorfina e suoi sali sono vietati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì 14 marzo 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1320)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Salvatore Greco di Gennaro nato a Cimitile (Na. poli) il 1° aprile 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria rilasciatoogli dalla Università di Napoli in data 26 maggio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1369, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1330)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1956 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 19), è stata determinata in L. 4.493.705 (lire quattromilioniquattrocentonovantatremilasettecentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Santa Marinella (provincia di Roma) della superficie di ettari 55.73.30, espropriati nei confronti della ditta aventi causa della defunta BONIZI Olga fu Achille e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3624, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.490.000 (lire quattromilioniquattrocentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1956 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 18), è stata determinata in L. 8.878.855 (lire ottomilioniotto-centosettantottomilaottocentocinquantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Santa Marinella (provincia di Roma) della superficie di ettari 129.93.60, espropriati nei confronti della ditta aventi causa della defunta BONIZI Olga fu Achille e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1863, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.875.000 (lire ottomilioniotto-centosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1956 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 20), è stata determinata in L. 108.546.285 (lire centottomilionicinquecentoquarantaseimila- duecentottantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Magliano in Toscana (provincia di Gros-

seto) della superficie di ettari 1274.14.86, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ con sede in Trieste, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 108.545.000 (lire centottomilionicinquecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1956 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 21), è stata determinata in L. 1.287.642 (lire unmilione duecentottantasettemilaseicentoquarantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 34.75.68, espropriati nei confronti della ditta VIVARELLI Giovan Battista di Emilio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.285.000 (lire unmilione duecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1956 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 22), è stata determinata in L. 14.898.602 (lire quattordicimilioniotto-centonovantottomilaseicentodue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 184.34.74, espropriati nei confronti della ditta VIVARELLI Romualdo-Emilio fu Italo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1783, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 14.895.000 (lire quattordicimilioniotto-centonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3461 — Data: 18 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ricciardi Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 5 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria pro-

vinciale di Imperia — Intestazione: Vallero Carlo: — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 13 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Grignolio Vittorino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 11 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Matricardi Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 28 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Semmola Annibale fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1428 — Data: 16 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Boccia Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 9 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Boffo Alberto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 4 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Rubboli Terzo fu Primo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 9 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Fronzaroli Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1865 — Data: 12 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Mezzacapo Domenico fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, di diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 marzo 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(1062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 23 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,81	624,81	624,84	624,83	—	624,81	624,83	624,83	624,81	624,82
\$ Can.	625,50	625,50	625,75	625,50	—	625,50	625,625	625,50	625,50	625,60
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,82	145,81	—	145,80	145,815	145,81	145,80	145,80
Kr. D.	90,65	90,65	90,63	90,64	—	90,66	90,64	90,64	90,66	90,60
Kr. N.	87,70	87,69	87,68	87,66	—	87,70	87,66	87,66	87,70	87,65
Kr. Sv.	120,70	120,73	120,71	120,72	—	120,73	120,69	120,72	120,73	120,70
Fol.	164,70	164,69	164,75	164,71	—	164,71	164,73	164,71	164,71	164,65
Fr. B.	12,565	12,5637	12,57	12,56375	—	12,565	12,66	12,56375	12,565	12,56
Fr. Fr.	178,18	178,15	178,18	178,18	—	178,20	178,17	178,18	178,19	178,15
Fr. Sv. acc.	143,23	143,23	143,22	143,20	—	143,24	143,20	143,20	143,23	143,20
Lst.	1754,75	1754,50	1753,875	1754,375	—	1755 —	1753,50	1754,375	1754,875	1754,50
Dm. occ.	149,60	149,51	149,62	149,59	—	149,58	149,58	149,59	149,60	149,60

Media dei titoli del 23 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,20	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . .	96,45
Id. 3,50 % 1902	58,85	Id. 5 % (" 1° aprile 1960) . .	95,875
Id. 5 % 1935	91,125	Id. 5 % (" 1° gennaio 1961) . .	95,475
Redimibile 3,50 % 1934.	78,925	Id. 5 % (" 1° gennaio 1962) . .	95,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,70	Id. 5 % (" 1° gennaio 1963) . .	95,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	89 —	Id. 5 % (" 1° aprile 1964) . .	95,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,40		
Id. 5 % 1936	94,10		
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,15		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1956

1 dollaro USA.	624,83	1 Fol.	164,72
1 dollaro Can.	625,562	1 Fr. bel.	12,562
1 Fr. Sv. lib.	145,812	100 Fr. Fr.	178,175
1 Kr. Dan.	90,64	1 Fr. Sv. acc.	143,20
1 Kr. Norv.	87,66	1 Lst.	1753,937
1 Kr. Sv.	120,705	1 Marco ger.	149,585

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso a sessantuno posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo C dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 28 settembre 1955.

Giusta il decreto Ministeriale n. 00/23888 del 10 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 241, le prove scritte del concorso a sessantuno posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo C dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale n. 00/32035 del 28 settembre 1955, avranno luogo in Roma, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, nei giorni 3 e 4 aprile 1956.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(1352)

PREFETTURA DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Premesso che con decreto prefettizio 10 giugno 1947, numero 14428.847 venne bandito il concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia a quella data;

che con decreti prefettizi 30 settembre 1949, n. 30351 e 30353 venne, rispettivamente, approvata la graduatoria dei concorrenti idonei e furono dichiarati vincitori del concorso;

che avverso entrambi i suddetti provvedimenti il dottore Arnaldo Calcaterra propose ricorso al Consiglio di Stato, impugnando i criteri adottati dalla Commissione giudicatrice sulla valutazione del servizio militare compiuto dai candidati combattenti;

che il ricorso è stato accolto con decisione 6 novembre 1954-21 gennaio 1955 e per l'effetto sono stati annullati i provvedimenti suindicati;

Ritenuto che è necessario provvedere alla costituzione di una nuova Commissione giudicatrice che proceda alla rivalutazione del suddetto servizio dei candidati interessati secondo i principi affermati dal Consiglio di Stato, e quindi formuli una nuova graduatoria degli idonei;

Viste le segnalazioni degli enti ed associazioni di categoria interessati;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' nominata, nelle persone sottoindicate, la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse con lo specifico incarico di porre in esecuzione la decisione anzi citata del Consiglio di Stato:

Presidente:

De Bonis dott. Celestino, vice prefetto.

Componenti:

Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;

Testolin dott. prof. Mario, docente in patologia speciale medica;

Piazza dott. prof. Manlio, docente in patologia speciale chirurgica;

Donati dott. Elso, medico condotto.

Segretario:

Chinni dott. Nicola.

Macerata, addì 10 marzo 1956

Il prefetto: FABIANI

(1311)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 21 gennaio 1956, numeri 2850 e 2851, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la 2ª condotta veterinaria di Savigliano è rimasta vacante di titolare per rinuncia tacita del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Considerato che la condotta suddetta va assegnata ad un invalido di guerra in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Montani Mario, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della 2ª condotta veterinaria comunale di Savigliano.

Il presente decreto, a norma dell'art. 83 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunci legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 12 marzo 1956

Il prefetto: TORRISI

(1245)

MOILA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente